



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GOBETTI – DE LIBERO"**

**CORRELATO N° 15**

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA**

**Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
- Direttiva PCM 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4 - Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, comma 20 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- D.L. 30.03.2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- DPCM 23/12/2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
- Accordo Stato – Regioni del 16/12/2004 in materia di fumo
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Legge 30.12.2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Circolare n° 2/SAN 2005 del 14 gen 2005 - Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo;
- Circolare n° 3/SAN 2005 del 25 gennaio 2005 - Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 (ddl Green economy);
- Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009).

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione. Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi ed in tutte le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'ente.

#### **Art. 2 – FINALITA'**

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine.
- b) Far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
- c) Fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d) Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- e) Promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
- f) Rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

#### **Art. 3 - DESTINATARI E SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

1. Sono destinatari del divieto di fumo:
  - a. Il personale docente e ATA
  - b. Gli studenti e i corsisti
  - c. I lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa e/o incaricati di progetti
  - d. Il personale appartenente ad alti enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro
  - d. Chiunque, a qualunque titolo, sia presente nelle aree, interne ed esterne, di pertinenza dell'Istituzione Scolastica
2. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
3. In tutti gli ambienti scolastici saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

4. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico
5. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

#### **Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all' autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
  - ✓ Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
  - ✓ Vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra tutto il personale. Saranno individuati almeno 2 incaricati, data la dimensione dell'istituto, la sua struttura articolata su due sedi e la presenza di un corso serale. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto). Tutto il personale docente ed ATA ha, comunque, l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.
6. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

#### **Art. 5 – SANZIONI**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. In particolare:
  1. € 27,50 per violazione in area aperta;
  2. € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza.Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
2. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 €. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l'oblazione consiste nel pagamento di 110,00 €. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.
3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
  - b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento;
  - c) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. "Gobetti-de Libero" - Verbale N. \_\_\_ del \_\_\_\_);
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

#### **Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

##### Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
1. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del articolo 4 della DPCM 14/12/95.
2. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

#### **Art. 8 – RICORSI**

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire lo scritto difensivo alla Direzione Scolastica e successivamente all'Autorità competente a cui sarà inoltrato il verbale ed eventuali scritti difensivi potendo anche richiedere di conferire con la medesima Autorità. L'Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

#### **Art 9 - Violazioni commesse da minori**

Fatto salvo che nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola, qualora l'Addetto alla Vigilanza rilevi una violazione ad un minore interesserà del caso il Dirigente Scolastico o il Suo Rappresentante che verificherà che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica tramite A/R o consegna a mano ai titolari della patria potestà del "minore", per l'apposizione della firma del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.

#### **Art 9 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

#### **ALLEGATI:**

**Allegato A:** Verbale di accertamento per infrazione del divieto di fumo

**Allegato B:** Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981

**Allegato C:** Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento

**Allegato D:** Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo

**Allegato A**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Verbale n° \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nel locale/luogo dell'Istituto  
\_\_\_\_\_/ sede centrale/sede distaccata in via \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato  
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento  
dirigenziale prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**ACCERTA**

che l' alunno/ dipendente/ altro \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via  
\_\_\_\_\_  
identificato con (*inserire estremi del documento di riconoscimento*) \_\_\_\_\_,  
veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

- Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente:

\_\_\_\_\_

**COMMINA**

allo stesso/a un'ammenda pari ad € \_\_\_\_\_ Euro (in lettere).

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:  
Signor/ra \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto accertatore notifica il presente verbale:
  - mediante consegna di copia in proprie mani
  - tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

---

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.:R.

**Ricorsi:**

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

**Modalità di pagamento:** Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento, con la seguente modalità:

- A. In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131t e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo - I.I.S. "Gobetti-de Libero" verbale n. \_\_\_\_ / del \_\_\_\_\_ );
- B. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- C. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione. Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

**Allegato B:**

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Raccomandata A/R

Ai Sigg. \_\_\_\_\_

genitori dell'alunno \_\_\_\_\_

della classe \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Processo verbale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

Si comunica che l'alunno/a \_\_\_\_\_ non ha rispettato le norme sul DIVIETO DI  
FUMO in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della  
scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata. Pertanto  
l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € \_\_\_\_\_.

Si allega copia del verbale e del modello F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

**AVVERTENZE:** A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della  
somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla  
notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione  
all'Istituto Scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di  
versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del  
Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive  
iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge  
N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente contestazione, gli  
interessati possono far pervenire al Prefetto di CASERTA scritti e documenti difensivi e possono  
chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

\_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_



**Allegato C:**

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. PREFETTO di \_\_\_\_\_

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_

## **Allegato D**

### **ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO**

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento per infrazione del divieto di fumo", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 - codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) - causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico I.I.S. "Gobetti - de Libero". L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da € 55,00 a € 550,00).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in € 55,00 (doppio di € 27,50, più conveniente di un terzo di € 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in € 110,00 (doppio di € 55,00, più conveniente di un terzo di € 550,00).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico IIS "Gobetti - de Libero";
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico I.I.S. "Gobetti - de Libero";

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.

- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

APPROVATO CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023